

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Filippo Bonin

L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino

Apparati, competenze, funzioni



G. Giappichelli Editore

PREMESSA

L'idea posta alla base del presente lavoro risale ai tempi del mio primo dottorato di ricerca, quando mi accostai al tema della giurisdizione in età costantiniana, ed è stata ripresa e compiutamente sviluppata negli ultimi anni tra Colonia, Bari, Roma e Heidelberg. Ringrazio, dunque, in primo luogo, la Professoressa Stefania Pietrini ed il Professor Emanuele Stolfi dell'Università degli Studi di Siena. Inoltre, se adesso posso dare alle stampe questo libro è anche grazie ad altri Studiosi dai quali ho avuto e ho tuttora la fortuna e il privilegio di essere seguito. Devo molto ai miei due Maestri tedeschi, il Professor Martin Avenarius, direttore dell'*Institut für Römisches Recht* della *Universität zu Köln* e *Betreuer* della mia seconda tesi di dottorato, con il quale ho collaborato per sei anni (dal 2015 al 2021), e il Professor Christian Baldus, direttore dell'*Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Romanistische Abteilung*, della *Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*, dove ho trascorso svariati soggiorni di ricerca sin dai tempi del dottorato senese e conosciuto il Professor Massimo Miglietta dell'Università degli Studi di Trento. A quest'ultimo esprimo la mia più sincera gratitudine per gli insegnamenti, l'incoraggiamento e il sostegno ricevuti nel corso degli ultimi dieci anni. Devo ringraziare anche la Professoressa Francesca Lamberti dell'Università del Salento per il suo costante appoggio e riferimento in tempi più recenti. Decisivo per me è stato l'incontro con il Professor Andrea Lovato dell'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', dove attualmente ricopro la posizione di assegnista nell'ambito del Prin "Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni". Senza il suo aiuto, la sua presenza, la sua sapiente guida e i suoi preziosi suggerimenti questo libro non avrebbe visto la luce. Con l'occasione ringrazio anche i cari colleghi romanisti del Dipartimento di Giurisprudenza barese. Sono, inoltre,

molto grato agli Illustri Direttori della Collana 'Forme e itinerari del diritto' per avervi accolto questo mio lavoro, nonché al Professor Lucio De Giovanni dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il quale mi ha concesso l'onore di poter anteporre al testo una preziosissima presentazione a sua firma.

Un ringraziamento speciale va all'amico, ancor prima che collega, Professor Tommaso Beggio dell'Università degli Studi di Trento per il sostegno e l'aiuto ricevuti, al Dottor Matteo Cristinelli della stessa Università per l'ausilio nel reperimento dei materiali bibliografici e al Professor Pierangelo Buongiorno dell'Università degli Studi di Macerata per il supporto e l'interessante scambio scientifico di questi anni.

Nel licenziare questo libro vorrei ricordare il compianto Professor Remo Martini dell'Università degli Studi di Siena, grazie al quale ho conosciuto e, da subito, amato il diritto romano. Furono, in seguito, fondamentali i suoi spunti di riflessione, che ricevetti tramite la Professoressa Pietrini, su CTh. 11.30.16, fonte attorno alla quale ruota gran parte di questo lavoro. Grazie Professore.

Non posso non menzionare, infine, le persone che con il loro amore mi hanno consentito di arrivare sin qui: mia madre Lorena, mio padre Massimo, mio fratello Alessio. Dedico queste pagine a mio nonno paterno Guy Bonin, che non c'è più, ma c'è ancora. Se sono quel che sono è anche grazie a lui.

Filippo Bonin

Bari, nell'ottobre 2022

PRESENTAZIONE

È ben noto quanto sia oggi ampia e articolata la ricerca sull'età tardoantica, declinata nelle varie aree disciplinari, e come essa costituisca, specie a partire dagli ultimi decenni, un fenomeno storiografico di straordinaria importanza, che ha visto coinvolti anche non pochi cultori del diritto romano. Molto di recente la rivista *Koinonía*, organo ufficiale dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, nel numero dell'anno 2022, ha promosso un'inchiesta chiedendo a vari studiosi in qualche modo interessati a tale periodo storico di tracciare, sia pure in sintesi, un bilancio di queste ricerche e di indicare nuove prospettive. Le risposte sono state molto numerose e, come prevedibile, variamente orientate e, in qualche circostanza, non sono mancati accenti fortemente critici e preoccupati per il futuro di questi studi: un filone di ricerca, quello sul tardoantico, che oggi più che mai sembra, dunque, caratterizzato da luci e ombre, da entusiastiche accoglienze come da critiche aspre, ma che innegabilmente continua a manifestare una spiccata vitalità.

In questo frastagliato contesto di ricerca, appare ora il libro di Filippo Bonin, storico del diritto, che dedica la propria indagine al tema della giustizia tra Diocleziano e Costantino, esaminato avendo quale osservatorio privilegiato, come chiarito nel titolo del volume, l'apparato burocratico, le sue competenze e funzioni.

Ancora un altro libro sul tardoantico che corre il rischio di incrementare l'esplosione su questo periodo storico senza apportare particolari novità e quasi per seguire una moda? È una domanda che alcuni ormai cominciano a porsi e in modo legittimo almeno dal loro punto di vista.

Chi si ponga alla lettura dell'opera di Bonin può, invece, fin dalle prime pagine rilevare come non sia questo il caso e quanto invece tale libro cerchi di percorrere vie originali, pur su di un argo-

mento complesso e non nuovo alle indagini. Il tema della giustizia è certamente una questione di grande spessore storiografico: attraverso le norme degli imperatori, è possibile non solo indagare la tecnica di questa legislazione, ma anche gettare luce su aspetti significativi della società tardoantica. Bonin si mostra ben consapevole della complessità del tema prescelto, ma anche delle importanti prospettive che si aprono se, nel quadro di un dibattito già autorevolmente avviato, si riescono a individuare tracce di ricerca non ancora sufficientemente battute o su cui continua a esserci molta incertezza tra gli studiosi. A tal fine, l'arco temporale scelto da Bonin è di particolare interesse, nel tentativo, che l'autore fa proprio, di comprendere quali siano, rispetto alle età precedenti, gli elementi di continuità e quelli di discontinuità che le riforme di Costantino dell'amministrazione della giustizia introducono. Come è ben noto, manca una normativa del primo imperatore cristiano che preveda una complessiva e omogenea riforma amministrativa con chiare attribuzioni di compiti ai funzionari e ciò riguarda anche il campo della giurisdizione sia civile sia criminale e i suoi organi. Proprio prendendo le mosse da questa constatazione, Bonin cerca, tra le pieghe dei vari testi, andando in qualche caso anche oltre l'età di Costantino, di trovare risposta ai suoi quesiti, delineando un quadro convincente relativo all'amministrazione della giustizia a Roma e in Italia e all'organizzazione giudiziaria delle province. Egli, inoltre, nell'illustrare l'attività del tribunale imperiale, si occupa dei rescritti, una fonte normativa di grande interesse, sul cui valore oscillanti sono le posizioni della romanistica, ma che Bonin tratta sotto l'aspetto specifico della loro influenza sulle regole relative alla competenza dei vari organi giurisdizionali, ponendo in rilievo che l'uso del rescritto fu in età costantiniana assai più frequente di quanto in genere pensi la storiografia.

Il quadro che Bonin individua in pagine esemplarmente piane e chiare è certamente molto problematico e uno dei meriti dell'autore è proprio quello di non avere la pretesa di spiegare tutto, ma di far emergere anzi le contraddizioni dei testi, quando necessario, proponendo al lettore una propria soluzione, ma non in modo ultimativo e lasciando quindi che ulteriore pensiero venga sollecitato dalla propria ricerca.

L'idea di fondo del libro, espressa con chiarezza nelle pagine conclusive dedicate all'introduzione del tribunale vescovile, *episcopalis audientia*, è che Costantino attui una politica legislativa in

tema di giustizia molto accentratrice e diversa dal decentramento operato da Diocleziano, affidando la giurisdizione a personaggi di sua assoluta fiducia e perfino ai vescovi. Anche la legislazione sulla giustizia contribuisce dunque a dare forma a una nuova storia tutta orientata sulla figura dell'imperatore, che intendeva controllare nel modo più ampio i comportamenti dei sudditi, perfino quelli interiori. Ancora una volta i documenti giuridici, se utilizzati pur oltre il loro valore tecnico, possono essere particolarmente utili a illuminare la società cui essi si rivolgono. Il libro di Bonin che ho avuto il piacere di presentare in queste pagine è un esempio significativo e degno di attenzione avendo esso molti meriti anche a questo riguardo.

LUCIO DE GIOVANNI

NOTE INTRODUTTIVE

Questa indagine nasce dall'esigenza di capire che tipo di configurazione venne ad assumere l'apparato giurisdizionale in età costantiniana, nonché sotto quali aspetti e, possibilmente, per quali motivi la *cognitio* costantiniana si ponga in una linea di continuità o di discontinuità con il passato, nel confronto diacronico con le strutture amministrative della giustizia riformate da Diocleziano e con quelle della cosiddetta "età della crisi" immediatamente precedente. Nonostante il tema sia già stato affrontato in alcuni lavori di più ampio respiro¹ e si sia arricchito di contributi più specifici anche in tempi relativamente recenti², esso sembra non essere stato

¹ Un florilegio è qui d'obbligo. Oltre ai lavori più risalenti, tra i quali si può citare BETHMANN-HOLLWEG, II, 1866, 179 ss., si vedano DE MARINI AVONZO, 1964, 139 ss.; JONES, 1973, 479 ss.; DE MARTINO, 1975, V, 443 ss.; SARGENTI, 1976, 111 ss., nonché più in generale, SCHIAVONE, 1993. Centrali sono, altresì, KASER, HACKL, 1996, 26 ss., e MANTOVANI, 1999, 510 ss. Non è possibile far menzione compiuta in questa sede dei numerosi contributi di vari autori compresi negli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana usciti sino ad oggi e rilevanti per questa ricerca, ma che saranno citati nel prosieguo. A ogni buon conto, oltre al contributo di Manlio Sargenti sopra menzionato, si indicano per il momento PERGAMI, 2001, 221 ss., nonché ID., 2007, 8 ss. Fondamentale sul tema, è, senza dubbio alcuno, PORENA, 2003, part. 187 ss., ma si vedano anche ID., 2006, 1313 ss., e DE GIOVANNI, 2007, part. 40 ss.; BARBATI, 2007, 67 ss., nonché, sebbene di carattere più squisitamente storico, BARNES, 2007, 185 ss., e ID., 2009, 374 ss.; BLECKMANN, 2007, 26 ss.; HARRIES, 2010, 73 ss., cui più volte si farà riferimento.

² Il riferimento è alle seguenti opere: PULIATTI, AGNATI, 2010; PORENA, 2010, 525 ss.; CECCONI, 1994a; BARBATI, 2012; HARRIES, 2011, 345 ss., EAD., 2012. Preziosissimi in un'ottica generale sono i contributi ora inclusi in BONAMENTE, LENSKI, LIZZI TESTA, 2012 e in BROWN, LAMONT, HELMRATH, 2013. Tra questi ultimi si possono qui menzionare PULIATTI, 2013, 599 ss.; BRANDT, 2013, 319 ss., nonché PORENA, 2013, 329 ss. Si vedano, da ultimo, anche PERGAMI, 2013, 65 ss. ID., 2015, 664 s.

esaminato compiutamente in studi monografici³, specialmente nella prospettiva storico-giuridica che il presente lavoro si propone di assumere⁴. Negli anni in proposito si è addivenuti ad individua-

³Fa eccezione DILLON, 2012. Si tratta ad oggi, a quanto mi consta, dell'unica monografia dedicata al tema, tuttavia essa esamina anche altri aspetti della legislazione costantiniana, quali, per fare solo due esempi, la legislazione in generale e l'*episcopalis audientia*. Questa, in ragione della sua specificità rispetto al fenomeno giurisdizionale e dell'esistenza in materia di un considerevole numero di lavori ad essa dedicati (per l'indicazione dei quali mi permetto di rinviare a BONIN, 2018a, 77 s. nt. 3), non sarà compiutamente affrontata nell'ambito di questa ricerca. Lo studio di Dillon, oltre a non tener conto (ma questo per ovvie ragioni cronologiche) di alcuni dei più recenti lavori dedicati al tema ed elencati alla nota precedente, prende le mosse opportunamente da un esame dello *status quo ante*, ossia, essenzialmente, dall'organizzazione giudiziaria diocleziana, tuttavia, come ha rilevato BARNES, 2013, 891, in questa parte non si pronuncia sui problemi più discussi della materia, rendendo così non agevole l'apprezzamento della continuità o discontinuità che le riforme costantiniane possano aver comportato rispetto al passato.

⁴Con il che, a livello metodologico, si intende far riferimento a un approccio al tema essenzialmente storico, che tenga conto delle risultanze, spesso decisive, provenienti dalle fonti epigrafiche e papirologiche e dai racconti degli storici, oltre che, ovviamente, dalle costituzioni raccolte nelle diverse codificazioni tardoantiche. Sulla opportunità di un approccio storico allo studio del diritto romano si vedano ORESTANO, 1987, 420 ss. e 456 ss.; COSTA, 2007, 23 ss.; AVENARIUS, 2008, 10; BALDUS, 2012, 34; STOLFI, 2018, 558, ove ulteriore bibliografia. Le costituzioni costantiniane raccolte nei codici, le quali costituiscono il nucleo essenziale delle fonti oggetto di studio, non dovranno dunque essere lette attraverso il filtro deformante delle categorie dogmatiche moderne, altrimenti questa ricerca finirebbe per ricadere nel baratro del dogmatismo. Su quest'ultimo aspetto si veda in particolare BALDUS, 2017, 33 ss. D'altro canto, una rinuncia totale all'impiego di tali categorie, che, di fatto, consegnerebbe lo studio del diritto alla pura storia, non è ritenuta opportuna da chi scrive, anche perché proprio la possibilità di ricorrere, qualora si riveli necessario, alle stesse dovrebbe, almeno negli intenti, differenziare il presente studio da quei pur preziosi contributi che dagli storici sono stati dedicati al tema e che in parte si sono riportati nelle note precedenti. Sui rischi di una consegna degli studi romanistici alla pura storia si veda ora MIGLIETTA, 2019, 17 ss. L'opportunità di un tale approccio emerge in tutta la sua chiarezza in considerazione dell'oggetto della presente ricerca. Il fenomeno giurisdizionale afferisce, infatti, nella sostanza all'ambito del diritto pubblico, in cui il rischio di condizionamenti dovuti all'impiego di categorie dogmatiche moderne è più ridotto rispetto a quanto avviene nell'ambito del diritto privato, ma non del tutto insussistente. Si vedano sul punto le condivisibili argomentazioni di SARGENTI,

re alcuni punti fermi, ma altri aspetti restano ancora da chiarire⁵. Invero, è ancora in dubbio che alla fine della reggenza di Costantino, per effetto delle precedenti riforme diocleziane, le province risultassero racchiuse in diocesi con a capo un vicario e non è chiaro come queste ultime vennero a configurarsi dopo la riforma costantiniana, che in buona sostanza dispose la loro inclusione all'interno di quattro prefetture del pretorio, a capo delle quali furono posti altrettanti prefetti⁶. Può invece ritenersi pacifico che l'amministrazione della giustizia nelle province fu rimessa, in linea

1976, 112, il quale proprio in relazione alle strutture amministrative tardoantiche evidenzia come lo storico del diritto debba fare i conti con "lo scrupolo e il timore di falsare il fenomeno storico ... racchiudendolo in schemi inadeguati, perché anacronistici, ai quali, tuttavia, come giurista egli non può rinunciare se vuole attribuire al dato storico una qualificazione giuridica". Cfr., da ultimo, in questo senso LOVATO, 2021, 79 s., il quale ha rilevato come i termini "amministrazione" e "burocrazia" esprimano con riferimento all'epoca tarda concetti completamente diversi da quelli odierni, per cui risulta fondamentale avere "consapevolezza dell'alterità e dell'inesorabile metamorfosi che di continuo il linguaggio – non solo, com'è ovvio, quello specialistico di area giuridica – subisce nel corso di processi storici assai lunghi, caricando i singoli termini di significati ignoti, o comunque differenti, da quelli del passato". Seguendo questo tipo di approccio, che comunque consente di ammettere una separazione del momento costituzionale da quello amministrativo, si parlerà per il seguito di organizzazione giudiziaria e di apparato amministrativo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nonostante non avessero presente la cosiddetta divisione dei poteri, i Romani ebbero modo non solo di articolare le funzioni e le cariche su piani diversi, ma anche di avviare una riflessione sulle stesse e di concettualizzarne la diversità soprattutto con i *libri de officio* dei giuristi di età severiana, senza contare che il Codice Teodosiano stesso, nei suoi aspetti sistematici, da un certo punto di vista appronta una disciplina minuziosa dell'organizzazione amministrativa romana. Cfr. in questo senso ancora SARGENTI, 1976, 116. Sullo studio del diritto pubblico romano nel secolo scorso si veda LANZA, 1999, 81 ss.

⁵La auspicabilità di una ricerca intorno alla "metamorfosi dell'azione di governo e dell'organizzazione 'pubblica' dovuta al crescente assolutismo imperiale" tra Diocleziano e Costantino è stata, di recente, evidenziata da LOVATO, 2022, 370 s.

⁶Si può già anticipare che i prefetti del pretorio, tuttavia, fino al 324, come vedremo (cfr. *infra* III.2.3), continuarono a spostarsi con l'imperatore. Dal 326 al 336 le prefetture saranno invece cinque. Torneranno di nuovo quattro nel 337 per effetto della fusione tra la prefettura del pretorio d'Italia e quella d'Africa. Si veda sul punto esaurientemente PORENA, 2003, 339 ss.

di massima e comunque non per espressa disposizione, alla competenza di queste ultime autorità (in secondo grado) e dei governatori provinciali (in primo grado)⁷, mentre dapprima solo a Roma in appello si trovarono a operare il *praefectus urbi* e il *vicarius urbis*⁸. Nondimeno, estremamente difficile è chiarire come in concreto questi organi si trovarono a operare nei diversi periodi considerati in relazione ai vari gradi di giudizio, in quanto le fonti, oltre a presentarsi frammentarie, sembrano porre in dubbio l'esistenza ancora in età costantiniana di un sistema esattamente ordinato sul piano della competenza giurisdizionale⁹. Solo per fare un esempio preliminare, posto che come *iudex ordinarius* è spesso indicato il governatore provinciale o, almeno, quello di rango non proconsole¹⁰, pare che la determinazione della sua competenza giurisdizionale si basasse prevalentemente sulla prassi o ancora su ordinanze amministrative¹¹. La ripartizione delle competenze tra magistrature cittadine, *defensores civitatum* (la cui presenza in età costantiniana è alquanto discussa) e governatori provinciali appare tutt'altro che chiara, il che, in questo come in altri casi, trova la sua principale ragione nella ingombrante assenza di una *lex generalis* che ripartisse chiaramente le competenze e rego-

⁷ Cfr. *infra* III.

⁸ Cfr. *infra* II.

⁹ Come, sulla scia delle osservazioni di JONES, 1974 (1964), 456, ha rilevato PERGAMI, 2001, 221, è persino discutibile che il tardo impero, sin dall'epoca in cui se ne colloca l'inizio, conoscesse un vero e proprio ordinamento giudiziario (se almeno con esso intendiamo un sistema con una chiara individuazione e delimitazione di competenze e di rapporti tra i vari organi giurisdizionali). Ad avviso di tali autori non sarebbe possibile nemmeno parlare di una vera e propria gerarchia amministrativa, dal momento che le sfere di competenza dei vari funzionari preposti all'amministrazione della giustizia non sono nettamente delimitate dalle disposizioni imperiali, ma sembrano variare con la prassi dei rapporti burocratici. In un tale quadro, come vedremo, potrebbe essere possibile talvolta concludere che fosse lasciata alla scelta delle parti la decisione di investire dell'appello un organo piuttosto che un altro egualmente competente.

¹⁰ Cfr. in questo senso BARBATI, 2007, 67 ss., 79 ss., 93 ss., 115 ss., e GORIA, 2010, 23 e nt. 23.

¹¹ Cfr. ancora GORIA, 2010, 23. Anche per rispondere a tale fondamentale quesito, come si diceva (cfr. *supra* nt. 4) occorrerà avere particolare riguardo alle fonti epigrafiche e papirologiche.

lasse l'eventuale conflitto tra i diversi organi giurisdizionali¹². Anche la giurisdizione di secondo grado del prefetto del pretorio, pur meno dubbia, non pare essere attestata in maniera generale ed esclusiva¹³.

Si cercherà, inoltre, di stabilire se la giurisdizione segua un disegno preciso o, al contrario subisca variazioni dovute all'estensione delle competenze amministrative dei singoli funzionari¹⁴. Per questo motivo occorrerà dunque talora soffermarsi sul fenomeno della giurisdizione concorrente, che si origina e sviluppa sulla base del principio che considera la competenza giurisdizionale un'emanazione di quella amministrativa¹⁵. È, infatti, conseguenza diretta di tale principio che i funzionari di grado superiore (i vicari o i prefetti del pretorio nei confronti dei governatori provinciali o anche questi ultimi nei confronti dei giudici locali) possano, al ricorrere di determinate circostanze, giudicare in primo grado cause che di norma invece erano rimesse alla competenza dei giudici inferiori¹⁶. Tutti questi funzionari, come è stato ben posto in luce in

¹² Cfr. in questo senso, già in relazione all'età diocleziana, PEACHIN, 1996, 53 ss., e CORCORAN, 1996, 239. Occorre, peraltro, tener presente che, come rileva DE GIOVANNI, 2007, 247, l'espressione *lex generalis* compare per la prima volta proprio in una costituzione di Costantino del 321 raccolta in CTh. 16.8.3 (*generali lege*). Sul significato e sulla portata del criterio selettivo della *generalitas*, nonché del suo impiego nel Teodosiano si veda, di recente, RIEDLBERGER, 2020, 153 ss.

¹³ Cfr. PERGAMI, 2014a, 96 ss.

¹⁴ Così GORIA, 2010, 24.

¹⁵ Come rileva ancora GORIA, 2010, 24, il principio si trova espresso per la prima volta solo nel 531 nel provvedimento di Giustiniano conservato in C. 2.46.3.1, ma naturalmente, anche in considerazione dell'assenza di disposizioni attributive della giurisdizione ai vari organi, esso viveva di fatto già in età costantiniana. Sul punto si veda in precedenza anche GORIA, 1995, 261, il quale rileva come alla *administratio* corrispondesse la *iurisdictio*, per cui la funzione giurisdizionale era espressione di un generale potere di governo. Si veda in questo senso, da ultimo, anche PULIATTI, 2018, 565 s. Ne consegue che nell'ambito della presente ricerca ampio spazio sarà dato alla osservazione dei mutamenti relativi alle strutture amministrative in senso lato.

¹⁶ Per quanto, come vedremo (cfr. *infra* II.1.1 e III.2.1), Costantino abbia tentato di arginare il fenomeno del *iudicium extraordinarium* stabilendo che l'attore fosse ricondotto *ad suum iudicem* (CTh. 1.16.1), vale quanto rilevato da GORIA, 2010, 24 e nt. 26, all'avviso del quale i freni posti dalla legislazione alla

una recente ricerca, stante la loro diversità di rango e funzioni, in quanto investiti di poteri giurisdizionali, sono indicati dalle fonti come *iudices* nel sistema delle *cognitiones extra ordinem*¹⁷. Un ulteriore problema è costituito dal fatto che conosciamo gli elementi di novità introdotti da Costantino quasi esclusivamente attraverso la configurazione e l'assetto che essi assunsero in epoche successive. Il quadro, oltretutto, è complicato dal fatto che pare non esistere nessuna costituzione che espressamente operi una riforma amministrativa di fondo o che attribuisca in modo chiaro la competenza giurisdizionale ai vari organi esistenti¹⁸. Infine, dovranno essere talora prese in seria considerazione anche le fonti relative alla giurisdizione criminale, essendo quest'ultima rimessa di norma, ma non in ogni caso, nel sistema unitario delle *cognitiones extra ordinem* agli stessi organi competenti nell'ambito della giurisdizione civile, restando tuttavia da chiarire quando e come una tale unificazione abbia avuto luogo¹⁹.

possibilità che i giudici superiori potessero decidere in primo grado controversie che normalmente erano rimesse alla competenza degli inferiori, giustamente evidenziati da KASER, HACKL, 1996, 535, prevedendo eccezioni generiche, di fatto non risultavano sufficienti a raggiungere lo scopo. Inoltre, si tratta di provvedimenti che risalgono al prima al 385 (cfr. CTh. 2.1.6).

¹⁷ Cfr. BARBATI, 2012, 1 ss. e 28, il quale rileva come spesso tali funzionari, in quanto preposti all'amministrazione in senso lato, non fossero dotati di competenze specificamente giuridiche, e ciò a prescindere dal fatto che, qualora ne fossero stati in possesso, avrebbero potuto accedere più agevolmente alle relative cariche. Cfr. in questo senso, ancor più di recente, PULIATTI, 2018, 565.

¹⁸ Questo fondamentale aspetto è stato messo a fuoco da SARGENTI, 1976, 115 ss., il quale ha chiarito che l'organizzazione amministrativa diviene durante l'impero opera soprattutto del Principe, che la svolge attraverso istruzioni solo sostanzialmente normative, inviate ai funzionari e purtroppo non pervenute. Non sarà inopportuno sin d'ora avvertire che l'organizzazione diocleziana accentrò le competenze nei governatori di provincia (cfr. *infra* I.2.2); pare che il riordino costantiniano avesse separato contenziosi civili, penali e fiscali, e distinto la giurisdizione sui senatori e sui militari, fissando sedi e gradi di giudizio, ma questa normativa non si è conservata, per cui anche su questo punto occorrerà far luce.

¹⁹ Cfr., per tutti, SANTALUCIA, 1998, 269 ss., il quale presenta un quadro dell'amministrazione giudiziaria criminale in linea di massima corrispondente a quello della giurisdizione civile.

Per cercare di rispondere alle domande e perseguire gli obiettivi che brevemente si sono appena illustrati, ma soprattutto per provare a capire quali siano gli elementi di continuità e quali invece quelli di discontinuità introdotti dall'organizzazione giudiziaria costantiniana²⁰, pare opportuno iniziare la ricerca col tentativo di dar conto, nel primo capitolo, della configurazione, invero oscura, che l'amministrazione della giustizia assunse a partire dall'età della crisi, poi con le riforme dioclezianee, fino a giungere alla vittoria di Costantino a Ponte Milvio²¹. Si tratta di una scelta tutt'altro che casuale, motivata dalla considerazione che i provvedimenti a mezzo dei quali Costantino si occupò della riorganizzazione della giurisdizione si concentrano quasi esclusivamente nel periodo compreso tra il 313 e la fine della sua reggenza come imperatore unico²². In particolare, saranno analizzati gli interventi relativi all'am-

²⁰ Nel perseguire tale finalità sarà fondamentale usare la massima cautela. Invero, come di recente ha evidenziato LOVATO, 2021, 83, "il rischio di condizionamenti ideologici nello studio delle fenomenologie antiche non è dato solo dall'uso incontrollato di categorie moderne, ma può pure derivare dal fatto che non di rado le periodizzazioni create dai moderni hanno indotto a sorvolare sui nessi esistenti e ineludibili tra le varie epoche, marcando eccessivamente – e forzatamente – la discontinuità".

²¹ Ciò è imposto non solo dall'opportunità di una contestualizzazione storica, ma anche dalla stretta connessione tra le esigenze dell'amministrazione dell'impero e quelle dell'amministrazione giurisdizionale, che della prima costituisce, per così dire, il portato. La bibliografia sul punto non manca, ma anche in questo caso, come vedremo, occorrerà prender posizione in ordine ad alcuni problemi fondamentali (cfr. *supra* nt. 3), tra i quali spicca quello dell'individuazione del momento della istituzione delle diocesi, che in dottrina è stata attribuita talora a Diocleziano (cfr., tra altri, PORENA, 2003, 510 ss.), talaltra a Costantino (cfr., tra altri, ZUCKERMAN, 2002, 617 ss.). Oltre ai lavori che verranno presi in considerazione nella relativa *sedes materiae*, per il momento su quest'ultimo tema non ci si può astenere dal citare il fondamentale studio di Frank Kolb (cfr. KOLB, 1987). Per quanto invece concerne gli aspetti più strettamente legati alla organizzazione giudiziaria si possono ricordare ovviamente DE MARTINO, V, 1975, 253 ss.; SARGENTI, 1976, 111 ss.; CECCONI, 1994b, 177-84; ID., 2010, 41 ss.; PERGAMI, 2001, 221 ss.; LO CASCIO, 2005, 179 ss.; PORENA, 2006a, 1316 ss.; DE GIOVANNI, 2007, 122 ss.; ROBERTO, 2014; Di fondamentale importanza sono adesso i contributi inclusi in ECK, PULIATTI, 2018, che spesso saranno richiamati.

²² Sui provvedimenti di Costantino precedenti al 312 cfr. *infra* I.3.

ministrazione della giustizia a Roma e nella penisola italica²³, all'organizzazione giudiziaria delle province²⁴ e, infine, all'attività giurisdizionale del tribunale imperiale con particolare attenzione all'influsso dei rescritti sulle regole relative alla competenza dei vari organi²⁵. All'esito delle considerazioni svolte, nelle conclusioni, si cercherà di fornire una risposta ai quesiti illustrati in principio.

²³ Cfr. *infra* II.

²⁴ Cfr. *infra* III.

²⁵ Cfr. *infra* IV.

Capitolo I

LINEE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA L'ETÀ DELLA "CRISI" E LA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO

Sommario: 1. L'apparato giudiziario alla vigilia delle riforme diocleziane. – 1.1. Le origini della procedura *per relationem*: dallo scambio epistolare tra Plinio e Traiano ai regnanti prediocleziane. – 1.2. Organizzazione giudiziaria nella penisola italiana. – 1.2.1. Dai *iuridici* ai *correctores*. – 1.2.2. Giurisdizione del *praefectus urbi*. – 1.2.3. L'attività giurisdizionale del senato. – 1.3. Le province e la prefettura del pretorio. – 2. Profili dell'organizzazione giudiziaria di Diocleziano. – 2.1. L'organizzazione giudiziaria nell'Italia provincializzata. – 2.2. L'esercizio della funzione giurisdizionale nelle province e le attribuzioni dei prefetti del pretorio. – 2.3. Il tribunale imperiale. – 3. Dalla "seconda tetrarchia" alla battaglia di Ponte Milvio.

1. *L'apparato giudiziario alla vigilia delle riforme diocleziane*

In letteratura è ormai consueto attribuire all'opera di riorganizzazione amministrativa e giurisdizionale di Diocleziano lo scopo e il merito di aver risolto quei problemi assai complessi, venutisi a creare in questi ambiti per effetto di molteplici fattori, su tutti l'instabilità politica, tipica della precedente "età della crisi"¹. Anche al fine di comprendere meglio, nelle pagine che seguono, come un tale risultato sia stato raggiunto nell'ambito che qui interessa, occorrerà muovere da un'analisi della situazione di partenza, ossia dall'esame della configurazione assunta dall'apparato giurisdizionale nell'ultimo periodo di questa travagliata era². Nonostante le

¹ Per un ragguaglio storico sui complessi eventi dell'epoca si veda SCHIAVONE, 1993, in particolare: CARRIÉ, 1993a, 83 ss.; ID., 1993b, 284 ss.; CHASTAGNOL, 1993, 193 ss.; LO CASCIO, 1993, 247 ss.; SILVESTRINI, 1993, 155 ss.

² Travagliata, ma non del tutto decadente, come si è sostenuto fino a un po' di tempo fa. Pongono in luce questo aspetto con particolare riguardo alla giurisprudenza MAROTTA, 2007a, 927 ss., e, da ultimo, RUGGIERO, 2017, 140 ss., ove ampia bibliografia. Sul punto si tornerà ampiamente in seguito (cfr. *infra* 1.1).

fonti si rivelino spesso laconiche e oscure³, è possibile, sin d'ora, dar conto di due mutamenti epocali che si verificano nel corso dell'età della crisi relativi all'amministrazione dell'impero, forieri di riflessi decisivi sulla amministrazione della giustizia, perché direttamente incidenti sull'estrazione dei funzionari posti a capo degli organi giudicanti, nonché sul carico di lavoro di questi ultimi e sull'equilibrio complessivo dell'apparato⁴. In primo luogo, è a partire dalla diarchia di Valeriano e Gallieno che diventa definitivo il decentramento del principe rispetto a Roma, già iniziato nell'età dei Severi⁵. In secondo luogo, al regno del solo Gallieno può farsi risalire l'inizio di una netta separazione tra la carriera burocratica e quella militare⁶. Si tratta di fenomeni irreversibili⁷ che si protrarranno per tutta l'era dei *Soldatenkaiser*⁸ e che persisteranno durante la reggenza di Diocleziano e Costantino⁹.

A livello sistematico, nel primo paragrafo si muoverà, seguendo l'ordine cronologico, dall'analisi della questione dell'origine della

³ Cfr. sul punto della problematicità della storiografia del III secolo MAZZARINO, 1990, 164 ss., 224 s., 233 ss.; ZECCHINI, 2016, 168 s.

⁴ Da più parti è stato evidenziato come l'età della cosiddetta anarchia militare costituisca, infatti, il laboratorio per l'assetto che l'apparato "statale" assumerà in età tardoantica. In questo senso si vedano MOREAU, 1961, 128 ss.; WIEACKER, 1971, 201 ss.; MAZZA, 1973; SARGENTI, 1983; PALAZZOLO, 1986, 549 ss.; ALFÖLDI, 1974, 89 ss.; DE BLOIS, 2001, 136 ss.; STROBEL, 1993; RÉMY, BERTRANDY, 1997; CHRISTOL, 1997; COSME, 1998; DE GIOVANNI, 2007, 93 ss.; ID., 2015, 1 ss.

⁵ Così PORENA, 2010, 526 s.

⁶ Con riguardo alla riforma di Gallieno e ai suoi effetti sono fondamentali CHRISTOL, 1982, 144 ss., e ID., 1986, part. 15 ss. e 35 ss. Ulteriore bibliografia sulla controversa riforma in DE GIOVANNI, 2007, 114 s. nt. 258.

⁷ Così ancora PORENA, 2010, 530.

⁸ L'espressione, coniata da ALTHEIM, 1939, è divenuta usuale a partire da SCHNEBELT, 1974 ed è stata ripresa in un volume di recente pubblicazione, cfr. BABUSIAUX, KOLB, 2015. Con essa, in genere, si allude ai reggenti del periodo compreso tra il 235 e il 284, ma in un'accezione diversa il termine indica anche i sovrani della età compresa tra quella dei successori di Gallieno e, appunto, Costantino. Si veda in questo senso PORENA, 2010, 527 s.

⁹ Come è stato giustamente evidenziato, nonostante con Diocleziano si verifichi per alcuni aspetti una certa discontinuità con l'epoca precedente (cfr. *infra* 2), il diritto tardoantico è sostanzialmente una compenetrazione di vecchio e nuovo. Cfr. DE GIOVANNI, 2007, 263 s.

procedura *per relationem* in età traianea, per poi prendere in esame l'organizzazione giudiziaria della penisola italiana e di Roma e, infine, la situazione nelle province; invece, nel secondo paragrafo, ove si tratterà dell'età diocleziana, così come nel resto dell'opera, che sarà dedicata agli interventi riformatori emanati da Costantino a partire dal 313, l'attività giurisdicente dell'imperatore, in considerazione della funzione di suprema autorità giurisdizionale di quest'ultimo, sarà analizzata per ultima.

1.1 *Le origini della procedura per relationem: dallo scambio epistolare tra Plinio e Traiano ai regnanti prediocleziani*

Non siamo molto informati sull'attività giudiziaria dei tribunali degli imperatori che si susseguono al trono nella seconda metà del III secolo, tuttavia, anche in questo caso, è possibile muovere da alcuni punti fermi che erano stati stabiliti in età severiana. Come è noto, nel sistema delle *cognitiones extra ordinem* l'imperatore rappresentava il vertice dell'apparato giudiziario, cui sempre avrebbe dovuto essere possibile ricorrere in ultima istanza per ottenere giustizia. La possibilità di proporre appello presso quest'ultimo era stata espressamente ribadita da Alessandro Severo in un'*epistula* al *koinon* dei Greci di Bitinia, riportata da Paolo nel frammento accolto in Paul. 20 *resp.*, D. 49.1.25¹⁰. In questa occasione l'imperatore aveva, altresì, stabilito una sanzione per il mancato accoglimento dell'appello da parte del giudice che avesse usato violenza alla parte per impedirlo¹¹. Tale disposizione sembra essere stata ribadita nel 267 sotto la reggenza di Gallieno, come testimonia P. Oxy.

¹⁰ Αυτοκράτωρ Ἀλέξανδρος τῷ κοινῷ τῶν ἐν Βιθυνίᾳ Ἑλλήνων. Ἐκκαλεῖσθαι μὲν πῶς ἂν τις κωλύοιτο ὑπὸ τῶν δικαζόντων, οὐχ ὀρῶ, ὅποτε ἔξεστιν τὴν ἐτέραν ὁδὸν τρεπόμενον ταῦτο ποιεῖν καὶ θᾶττον πρὸς με ἀφικνεῖσθαι. ὕβρει δὲ καὶ βία χρήσθαι πρὸς τοὺς ἐκκαλουμένους καὶ φρουρὰν στρατιωτικὴν περιστᾶν καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἀποφράττειν αὐτοῖς τὴν δεῦρο ἄνοδον ἀπαγορευόμεν τοῖς ἐπιτρόποις καὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν ἐθνῶν. καὶ πεισθήσονται ταῦτη μου τῇ προρρήσει, εἰδότες ὅτι τοσοῦτόν μοι μέλει τῆς τῶν ἀρχομένων ἐλευθερίας, ὅσον καὶ τῆς εὐνοίας αὐτῶν καὶ πειθοῦς.

¹¹ Cfr. MEYER, 1930, 341 ss.; DEININGER, 1965, 60 ss.; MARTIN, 1981, 57 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, 2001, 247 nt. 10; NASTI, 2006, 41 ss. e 52 ss.; LAFFI, 2013, 87 ss.; MINALE, 2017, 24 s. nt. 119.

XVII 2130¹². D'altra parte, come vedremo, nel corso del III secolo è frequente, ancorché non stabile, la concessione della *cognitio vice Caesaris* a determinati funzionari, che talora possono decidere in luogo dell'imperatore¹³. Il fenomeno, di per sé significativo, diviene ancor più rilevante quando sotto la reggenza di Probo tale cognizione degli appelli viene rimessa talvolta a prefetti del pretorio *sine appellatione*¹⁴. Nonostante in quest'ultimo caso la sentenza resa dal funzionario fosse senza dubbio alcuno definitiva, ancora non si ha traccia nelle fonti di una procedura che avrà modo di affermarsi in seguito proprio allo scopo di offrire un estremo strumento di giustizia a fronte dell'emanazione di una sentenza non più appellabile, la *supplicatio*¹⁵.

Già nel corso del III secolo invece doveva essersi ampiamente diffusa la procedura *per relationem*, ossia quella prassi secondo la quale i giudici inferiori sottoponevano all'esame del tribunale imperiale gli aspetti dubbi di una lite in corso¹⁶. Non è però chiaro se l'origine della procedura stessa possa risalire già all'età traiana¹⁷

¹² Cfr. BOYÉ, 1930, 183 ss.; ORESTANO, 1953, 390 s.; MAROTTA, 2005, 172; ARCARIA, 2000, 279 ss.; MINALE, 2017, 40 nt. 163.

¹³ Cfr. *infra* 1.3.

¹⁴ Cfr. *infra* 1.3.

¹⁵ Così PURPURA, 1974, 230. In realtà, il termine *supplicare* compare già nel linguaggio dei giuristi di età severiana (cfr., per esempio, Ulp. 4 *de appellat.*, D. 49.5.5.1; Paul. 1 *imp. sent. i. C. prolat.*, D. 28.5.93.1), ma si riferisce a uno strumento utilizzato per finalità diverse rispetto a quella indicata nel testo, ossia l'ottenimento di un provvedimento di clemenza. Nei primi due frammenti, infatti, si tratta di una procedura volta a reclamare rispettivamente contro il diniego e la mancata *receptio* dell'appello, nel terzo di un ricorso diretto all'imperatore al di fuori di ogni schema procedurale. Così PERGAMI, 2004, 296. Per un esame approfondito dei testi, soprattutto del secondo, nonché per una contestualizzazione di quest'ultimo, si veda ora anche MINALE, 2017, *passim*, part. 138 s. Come evidenzia Pergami, inoltre, il termine *supplicare*, pur comparando in molti rescritti emessi nel corso del III secolo (cfr. C. 1.21.1, C. 7.27.1, C. 7.30.2 di Alessandro Severo, C. 8.41.4 di Gordiano, C. 9.22.8 e C. 9.45.4 di Valeriano e Gallieno, C. 3.32.9 di Caro, Carino e Numeriano), rimanda lì a una diversa procedura, consistente in un ricorso diretto all'imperatore per ottenere un intervento su questioni ritenute particolarmente rilevanti o di non facile soluzione.

¹⁶ Cfr. PERGAMI, 2008.

¹⁷ Tale procedura all'avviso di diversi studiosi sarebbe sorta già a partire dal

oppure, peraltro solo in maniera prodromica, al regno di Alessandro Severo¹⁸ ed è tale questione che occorre prendere in considerazione per capirne appieno lo sviluppo negli anni successivi¹⁹.

Ora, come emerge da Plin., *ep.* 10.31²⁰, il ricorso al principe da parte del funzionario giudicante in ordine alle questioni sulle quali quest'ultimo dubitasse, oltre a configurarsi come un vero e proprio *ius (referendi)*, era stato concesso proprio da Traiano²¹. Che non si fosse trattato di una concessione isolata e comportante una merà facoltà, bensì di uno stabile conferimento di un diritto-dovere di consultazione è dimostrato da alcune fonti successive, come *Hadr. Sent.* 5, dalla quale emerge che anche il *praefectus urbi* ne fu destinatario²², e C. 4.62.1, una *epistula* di Settimio Severo e Caracalla al governatore Gavius Victorinus²³, ove quello di riferire agli imperatori in presenza di casi di difficile risoluzione appare come un vero e proprio obbligo del giudicante²⁴. Per capire quale fosse la natura

primo Principato. Cfr. in questo senso DE MARINI AVONZO, 1957, 215; LITEWSKI, 1969, 230 s.; GIGLIO, 1981, 549 ss.; VOCI, 1982, I, 296; PERGAMI, 2007a, 5 s.

¹⁸ Cfr. in questo senso ARCARIA, 2000, 177 ss., part. 269 ss., il quale rinviene in alcune testimonianze anche papiracee solamente dei prodromi del procedimento *per relationem* e solo a partire dal periodo compreso tra Alessandro Severo e Diocleziano.

¹⁹ Il tema, cui peraltro, come rileva ARCARIA, 2019, 9, non è stata dedicata abbastanza attenzione in dottrina, sarà, infatti, ripreso in seguito, allorquando si cercherà di capire se e come tale procedura sia mutata in età diocleziana (cfr. *infra* 2.3) e soprattutto costantiniana (cfr. *infra* IV.2.1 e 2).

²⁰ C. Plinius Traiano Imperatori. *Salva, magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito.*

²¹ Così ARCARIA, 2019, 9 s., ove bibliografia più risalente. Sull'impiego particolarmente tecnico della terminologia da parte di Plinio si veda ID., 2000, 54 ss.

²² *Codicillus aliqui Adriano tradidit ... Adrianus dixit 'Vir clarissimus, de ea re excutiet et renuntiabit mihi.* Cfr. ARCARIA, 2019, 13 nt. 11.

²³ Sev./Ant. AA. Gavius Victorino. *Non quidem temere permittenda est novorum vectigalium exactio: sed si adeo tenuis est patria tua, ut extraordinario auxilio iuvari debeat, adlega praesidi provinciae quae in libellum contulisti: qui re diligenter inspecta utilitatem communem intuitus scribet nobis quae compererit, et an habenda sit ratio vestri et quatenus, aestimabimus.* <pp. XII k. Aug.>. Su questa fonte cfr. già PALAZZOLO, 1974, 240, il quale ritiene che alla base della stessa vi sia l'esigenza di indirizzare al meglio il giudicante con istruzioni particolareggiate.

²⁴ Cfr. in questo senso ancora ARCARIA, 2019, 9 ss., il quale a sostegno della propria tesi porta anche Mod. 3 *de poen.*, D. 48.19.31pr. e Mod. 1 *pand.*, D.

del procedimento in questione occorre volgere l'attenzione alle *epistulae* con le quali Plinio chiede lumi a Traiano in ordine a taluni casi particolarmente complicati. È il caso di Plin., *ep.* 10.29-30²⁵, le quali attestano piuttosto chiaramente che al rilascio del parere imperiale conseguiva l'istruzione e l'accertamento da parte del giudice, che al parere stesso avrebbe dovuto attenersi²⁶, ma soprattutto rilevante sul punto è la celebre *epistula* pliniana relativa alle *cognitiones 'de Christianis'* indirizzata a Traiano, nonché la risposta di quest'ultimo (10.96-97), che qui si riportano nei loro passaggi più significativi ai nostri fini:

Plin., *ep.* 10.96: C. Plinius Traiano imperatori. 1. *Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam regere vel ignorantiam instruere? Co-*

50.10.6, da cui si può evincere che non si trattò di una concessione isolata da parte di Traiano a Plinio in ragione dei particolari rapporti di amicizia dai quali i due erano legati, bensì appunto di un vero e proprio obbligo giuridico da parte dei governatori ormai stabilmente titolari del *ius referendi* e in quanto tali giuridicamente obbligati a consultare il *princeps*.

²⁵ Plin., *ep.* 10.29: C. Plinius Traiano Imperatori: 1. *Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos servos misit ad me; quorum ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris firmatoremque consulerem de modo poenae.* 2. *Ipse enim dubito ob hoc maxime quod, ut iam dixerant sacramento, ita nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam sequi rogo, domine, scribas, praesertim cum pertineat ad exemplum.* Plin., *ep.* 10.30: Traianus Plinio. *Secundum mandata mea fecit Sempronius Caelianus mittendo ad te eos, de quibus cognosci oportebit, an capitale supplicium meruisse videantur. Refert autem, voluntarii se obtulerint an lecti sint vel etiam vicarii dati. Lecti si sunt, inquisitio peccavit; si vicarii dati, penes eos culpa est qui dederunt; si ipsi, cum haberent condicionis suae conscientiam, venerunt, animaduertendum in illos erit. Neque enim multum interest, quod nondum per numeros distributi sunt. Ille enim dies, quo primum probati sunt, veritatem ab iis originis suae exegit.* Cfr. anche Plin., *ep.* 10.31-32, relative alla possibilità di liberare taluni condannati, rendendoli *servi publici* ed attribuendo loro un compenso annuo, su cui si veda ora BEGGIO, 2020, 248 s., ove bibliografia.

²⁶ Cfr. in questo senso condivisibilmente ARCARIA, 2000, 180 ss., part. 182, il quale pone in rilievo come il parere rilasciato da Traiano, relativo alla opportunità di punire due schiavi che erano stati scoperti tra le reclute, avevano già pronunciato il giuramento, ma ancora non erano stati assegnati ad alcuna unità, avrebbe dovuto vincolare Plinio anche per la decisione di casi futuri ed analoghi, con ciò confermando che non vi sarebbe stato alcuno spostamento di competenza da quella del governatore a quella del tribunale imperiale.

gnitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri ... Interim, iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum ... Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species incidere ... Ideo dilata cognitione ad consulendum te decucurri ...

Plin., ep. 10.97: Traianus Plinio. 1. *Actum quem debuisti ... secutus es. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. 2. Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se Christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit ... veniam ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est.*

Come è noto, Plinio, nella sua qualità di governatore della Bitinia, intorno al 112, si trovò a dover processare numerosi cristiani²⁷. Data l'assenza di leggi penali determinate, fu in dubbio su come istruire i processi e per questo, senza la minima intenzione di spogliarsi della cognizione di una specifica causa, in vista di futuri processi, si rivolge all'imperatore per capire quale comportamento avrebbe dovuto assumere davanti a una varietà di casi che egli stesso illustra²⁸. Innanzitutto, appare chiaro che nelle parole di Plinio, l'aggettivo "sollemne", riferito alla prassi di consultare l'imperatore nei casi dubbi, dimostra che quest'ultima non solo fosse abituale, ma fosse anche espressione ed applicazione di un principio quasi religioso²⁹. In secondo luogo, ed è ciò che in questa sede più interessa, risulta significativo l'impiego dei verbi *regere* e *instruere*, dai quali si può evincere che in seguito all'emissione, mediante *epistula*, del parere da parte di Traiano i processi sospesi sarebbero proseguiti di fronte al governatore richiedente secondo le indicazioni del *princeps*³⁰. Ne consegue che, in caso di semplice

²⁷ Nell'impossibilità di fornire in questa sede un quadro esaustivo della bibliografia esistente in materia si rinvia a COSTABILE, 2019, 287 nt. 42; 289 s. Ancor più di recente si veda BOTTA, 2020, 147 ss.

²⁸ Cfr. in questo senso ARCARIA, 2000, 187.

²⁹ Così condivisibilmente ARCARIA, 2019, 16. Diversamente, OLIVIERO NIGLIO, 2011, 375 nt. 8, sostiene che con l'aggettivo sarebbe espressa solamente l'abitualità e la ricorrenza dell'uso di rivolgersi al principe nei casi dubbi e particolarmente importanti.

³⁰ Cfr. ARCARIA, 2000, 190.

consultatio, non avrebbe avuto luogo, così come del resto avviene in Plin., *ep.* 10.29-30 e 31-32, alcuna traslazione della competenza dal governatore al tribunale imperiale, il quale in questo caso né riceveva gli atti³¹, né emanava la sentenza, bensì un semplice parere, benché vincolante per il funzionario giudicante³².

Oltre che per i motivi appena esposti, l'epistolario pliniano si rivela prezioso in quanto ci rivela l'esistenza, accanto a tale prassi, di quella, parallela, della richiesta di deferimento dell'intera causa alla cognizione dell'imperatore, come emerge da Plin., *ep.* 6.31.1-6:

C. Plinius Corneliano suo s.: *Evocatus in consilium a Caesare nostro ad Centum Cellas ... Fuerunt variae cognitiones ... audita est Gallitta adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petitulo et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. Maritus legato consulari, ille Caesari scripserat. Caesar excussis probationibus centurionem ... relegavit ... Sed illam damnari ... necesse erat: damnata et Iuliae legis poenis relicta est ...*

Chiamato da Traiano a prender parte a una seduta del *consilium principis*³³, tra altre *cognitiones*, Plinio fa riferimento alla causa relativa a una certa Gallitta, la quale, incriminata per adulterio di fronte al funzionario competente, era stata giudicata dal tribunale imperiale. Come emerge chiaramente in questo caso, ancor prima che il processo potesse essere istruito, il *legatus consularis* cui si era rivolto il marito, fosse stato egli governatore provinciale

³¹ Non altrettanto può concludersi in ordine ad altre *epistulae* pliniane (10.56-57; 10.58-60; 10.81-82), le quali attestano l'invio all'imperatore dei libelli delle parti e di altri documenti della causa. Nondimeno, anche in questo caso, appare ragionevole l'interpretazione secondo cui da ciò possa solo desumersi la possibilità, rimessa alla discrezionalità del funzionario giudicante, di chiedere il deferimento della intera causa al tribunale imperiale, che decideva con *decretum* (cfr. *infra* nel testo). Ciò, però, non significa che, nel caso in cui invece ciò non fosse avvenuto (o la richiesta fosse stata respinta), si sarebbe raggiunto lo stesso risultato, con conseguente spostamento di competenza. Cfr. ARCARIA, 2000, 192 ss.

³² Così ancora condivisibilmente ARCARIA, 2000, 190 ss., il quale evidenzia come ad analoghe conclusioni si possa giungere attraverso l'analisi di Plin., *ep.* 10.110-111.

³³ Cfr. ARCARIA, 2000, 220.

o *legatus legionis*³⁴, ebbe a deferire la cognizione della intera causa all'imperatore, il quale naturalmente la decise con *decretum*³⁵. Non vi è, dunque, dubbio alcuno che il deferimento totale della controversia all'organo gerarchico superiore fosse possibile e praticata³⁶.

Le due procedure appena viste³⁷ procedono parallelamente e non sembrano convergere mai almeno fino all'età di Alessandro Severo³⁸. Invero, è al prima in un passo di Macro, relativo all'appello, che sembra di poter cogliere quantomeno i prodromi di un'unica procedura, la quale, da un punto di vista sostanziale, comporta uno spostamento di competenza a favore dell'imperatore, ma, dall'altro, formalmente si conclude con una sentenza da parte del governatore provinciale, emanata sulla base di un parere emesso dal primo in seguito alla trasmissione degli atti di causa tramite *relatio*³⁹. Invero, il regime precedente prevedeva che la parte potesse solo impugnare l'*epistula* dell'imperatore che conteneva il parere reso in risposta alla *consultatio* rivoltagli⁴⁰ e solo al ricor-

³⁴ Sulla questione, invero non decisiva ai nostri fini, si rinvia alla bibliografia citata in ARCARIA, 2000, 221 nt. 123.

³⁵ Cfr. ARCARIA, 2000, 220 e nt. 122, ove bibliografia.

³⁶ Cfr. ARCARIA, 2000, 221.

³⁷ Tipiche, a quanto pare, già dell'età tiberiana (cfr. Tac., *Ann.* 1.72.3; Svet., *Tib.* 58). Sul punto si rinvia ancora ad ARCARIA, 2000, 177 ss.

³⁸ La questione non può essere affrontata nel dettaglio in questa sede. Per questo ci si limiterà a rilevare che, come ha dimostrato ARCARIA, 2000, 221 ss., né per quanto concerne l'età di Adriano (cfr. Coll. 1.6; 1.11.1-3; Call. 6 *de cogn.*, D. 48.15.6pr.; Mod. 6 *excus.*, D. 27.1.15.17), né con riferimento a quella degli Antonini (cfr. Ulp. 1 *de appellat.*, D. 49.1.1.1-2; Ulp. 8 *de off. procons.*, D. 1.6.2; Gai. 1.53; Paul. 54 *ad ed.*, D. 47.9.4.1; Ulp. 8 *ad Sab.*, D. 29.2.30pr.; Ulp. 2 *de off. cons.*, D. 40.12.27pr.; Ulp. 8 *de off. procons.*, D. 48.18.1.27) e men che meno nella prima età severiana (cfr. Ulp. 11 *ad ed.*, D. 4.4.11.2; Paul. 2 *decr.*, D. 49.14.48pr.; Ulp. 1 *de off. procons.*, D. 1.16.6.2; Ulp. 5 *de off. procons.*, D. 5.1.79.1) le *epistulae* ebbero mai sostanzialmente valore di sentenza, ma al contrario semplicemente interpretativo. L'atteggiamento degli imperatori da questo punto di vista inizia a mutare solamente a partire da Caracalla (cfr. C. 4.62.1; C. 7.45.1; Paul. 13 *ad ed.*, D. 4.8.32.14; Ulp. 9 *de off. procons.*, D. 48.22.6.1; Ulp. 10 *de off. procons.*, D. 48.19.9.11; Ulp. 1 *fideicomiss.*, D. 32.1.4; Ulp. 10 *ad Sab.*, D. 28.3.6.7; Ulp. 10 *ad Sab.*, D. 28.3.6.9, su cui si vedano le osservazioni di CAMPOLUNGI, 1972, 210 ss.).

³⁹ Cfr. ARCARIA, 2000, 276 ss., ma si veda nello stesso senso anche DEMICHELI, 2003, 326.

⁴⁰ Cfr. PALAZZOLO, 1974, 52 ss.; GAUDEMET, 1981, 74; MAROTTA, 2001, 498 ss.;

rere di determinati casi⁴¹. In Macer 2 *de appellat.*, D. 49.4.3⁴² emerge invece che essa, oltre a poter inviare la sua *opinio* insieme a quella del giudice all'imperatore sul merito della questione e non semplicemente sull'ammissibilità dell'appello, proprio in conseguenza di ciò, potesse già in un momento precedente all'emanazione dell'*epistula* impugnare nel merito la *consultatio* del giudicante⁴³, di cui era venuta a conoscenza grazie alla nuova previsione dell'obbligo posto in capo al giudice di notifica all'appellante della *relatio*⁴⁴.

In altri termini, pur residuando anche la possibilità che all'imperatore venisse chiesto, senza la trasmissione degli atti, un parere che veniva espresso mediante *epistula*, nel secondo quarto del III secolo inizia a svilupparsi, con la previsione della *relatio* da parte

LITEWSKI, 1969, 227 e 251; BASSANELLI SOMMARIVA, 1971, 163; EAD., 1983a, 73 s.; ARCARIA, 2000, 169 e 225; MAGGIO, 1995, 300 ss

⁴¹ Cfr. Ulp. 1 *de appellat.*, D. 49.1.1.1, in cui il giurista si riferisce alla possibilità che una *consultatio* incompleta avesse appunto inficiato lo stesso *rescriptum*. Sul testo si vedano VINCENTI, 1986c, 25 ss.; MAROTTA, 1988, 239 ss.; ARCARIA, 2000, 155 ss. e 231 ss.; ORESTANO, 1953, 293 ss.; LITEWSKI, 1966, 292 ss.; DEMICHELII, 2003, 325; NASTI, 2006, 36 ss.; PERGAMI, 2007a, 7 s.

⁴² *Illud videamus, si, cum imperatori scriberetur, exemplum litterarum litigatori editum sit neque is appellaverit et postea contra eum rescriptum sit, an appellare a litteris pridem sibi editis possit? Quia qui tunc non appellavit, vera esse quae scripta sunt consensisse videtur: nec audiendus est, si dicat eventum rescripti sacri se sustinuisse.*

⁴³ Cfr. in questo senso ARCARIA, 2000, 276 ss. In Macer 2 *de appellat.*, D. 49.4.3, come da ultimo ha rilevato MINALE, 2017, 63, si prevede la possibilità, senza attendere la risposta dell'imperatore, di ricorrere contro la decisione (*opinio*) del giudice che su istanza di una delle parti o di propria iniziativa aveva sollecitato la risposta imperiale stessa. Si veda in questo senso, di recente, anche ALESSANDRÌ, 2020, 126.

⁴⁴ Si tratta di Macer 2 *de appellat.*, D. 49.5.6: *Sciendum est, cum appellatio non recipitur, praecipis sacris constitutionibus omnia in eodem statu esse nec quicquam novari, etiamsi contra fiscum appellatum sit: eumque, qui appellationem non receperit, opinionem suam confestim per relationem manifestare et causam, pro qua non recepit appellationem, eiusque exemplum litigatori edere debere mandatis cavetur.* Come di recente ha evidenziato ALESSANDRÌ, 2020, 128 e nt. 93, nel passo non si fa menzione alcuna di una consultazione del principe, ma il fatto che il giudice sia obbligato a esprimere la sua *opinio* in una *relatio* all'organo giurisdizionale superiore e a notificarla alla parte emerge chiaramente. Cfr. in questo senso anche PERGAMI, 2000, 31 nt. 40; DEMICHELII, 2003, 326; NASTI, 2006, 64; LIVA, 2017, 104 nt. 27.

del giudice sul merito, una inedita fusione tra *appellatio* e *consultatio*. Essa, però, giungerà a compimento solo in seguito, conducendo al risultato che l'imperatore o comunque l'organo gerarchicamente superiore competente in appello si esprimerà sempre anche sul merito della controversia⁴⁵, ossia in buona sostanza alla nascita della procedura *per relationem* vera e propria⁴⁶. È, dunque, solo in maniera estremamente tenue e discutibile che quest'ultima trova la propria origine in età traiana, essendo riscotrabile una discontinuità tra il regime descritto da Plinio e quello che si sviluppa a partire dalla reggenza di Alessandro Severo, il quale porterà all'emissione di una *epistula* che, quantomeno a livello sostanziale, potrà essere considerata come una sentenza (in seguito chiamata nelle fonti *rescriptum ad consultationem*)⁴⁷.

A ogni buon conto, il numero di rescritti emanati sino all'inizio dell'età dei Severi dovette crescere assai rapidamente, nonché dar luogo a varie difficoltà e abusi, se già Macrino pensò di abrogare tutti quelli emanati dai suoi predecessori⁴⁸. Inoltre, è significativo che, a fronte del gran numero di rescritti riscontrabile fino a Gordiano III e, solo molto tempo dopo, di nuovo sotto Diocleziano, del periodo compreso tra il 262 e il 283 ce ne siano stati tramandati solo diciassette⁴⁹. Gli studi condotti sui rescritti emessi da Probo,

⁴⁵ Se ne ha conferma in P. Oxy. XVII 2130 del 16 marzo 267, ove si legge (ll. 24-28) che Aurelio Sereno, ricorrente contro il provvedimento di rifiuto dei *libelli appellatorii* (non motivato), aveva richiesto anche il risarcimento dei danni e degli interessi, dal che sembra possibile ipotizzare che l'organo giurisdizionale gerarchicamente sovraordinato si esprimesse sia sull'ammissibilità del ricorso che sul merito della controversia. Cfr. in questo senso ARCARIA, 2000, 280 s.; MAROTTA, 2005, 171 ss. e, da ultimo, ALESSANDRÌ, 2020, 128 nt. 93.

⁴⁶ Cfr. *infra* 2.3.

⁴⁷ Cfr. *infra* IV.4.

⁴⁸ SHA, *Macr.* 13.1: *Fuit in iure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut iure non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum imperitorum voluntates, cum Traianus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferrentur quae ad gratiam composita viderentur*. Dapprima oggetto di forti dubbi di autenticità, il passo è stato ritenuto dalla dottrina più recente pienamente attendibile, nonché discusso da molteplici punti di vista. Si veda in questo senso già MAROTTA, 1988, 5 ss., nonché, più di recente, DOVERE, 2005, 169 s., e SPERANDIO, 2005, 228 nt. 99, ove è raccolta ampia bibliografia.

⁴⁹ Lo evidenzia significativamente MAROTTA, 2007b, 56 nt. 15, per il quale il

Caro, Carino e Numeriano hanno sottolineato l'elevata qualità tecnica e stilistica degli stessi⁵⁰, e tuttavia il dato della loro scarsa quantità non può essere ignorato⁵¹. Esso è sufficiente per ritenere plausibile che nei drammatici anni della crisi, soprattutto sul finire della stessa, gli imperatori, se, da un lato, rivendicavano la loro funzione di vertice dell'organizzazione giudiziaria, dall'altro, vista anche la frequenza dei loro allontanamenti da Roma e la temperie di quegli anni⁵², non avevano modo di occuparsi con regolarità non solo degli appelli, ma neanche delle diverse istanze che venivano rivolte al tribunale imperiale⁵³.

fenomeno potrebbe essere ricondotto al fatto "che il lento processo di riorganizzazione del *comitatus* e degli *scrinia* imperiali, iniziato probabilmente durante il regno di Gallieno" dovette porre all'inizio "seri problemi di reclutamento del personale da impegnare nei ranghi inferiori e intermedi (quelli che, in termini differenti, oggi definiremmo impiegati esecutivi) degli *officia* (*a libellis*, *ab epistulis*, ecc.) sui quali ricadeva, negli apparati burocratici, parte considerevole del lavoro".

⁵⁰Il riferimento è a ELIA, 1982, 573 ss. Sui rescritti, in particolare, si vedano WATSON, 1973, 19 ss.; ID., 1974, 1122 ss.; POPESCU, 1978, 563 ss.; HONORÉ, 1994b, 71 ss. L'aspetto è stato evidenziato da MAROTTA, 2007b, 55 e nt. 13. Si tratta peraltro di rescritti talora emanati su iniziativa dei privati, sebbene con riguardo all'età precedente a Diocleziano di alcuni non sia possibile stabilire l'esatta origine. È il caso, per esempio, di un rescritto di Caro, Carino e Numeriano, raccolto in C. 6.42.16 pr. del 283, in cui è citato un *responsum* di Papiniano. Si veda in questo senso, da ultimo, MANTOVANI, 2020, 38 s. nt. 89.

⁵¹Anzi, con la dovuta cautela, tale dato potrebbe costituire un indizio a favore dell'affermazione della procedura *per relationem* in un'epoca successiva a quella qui presa in considerazione, secondo quanto sostiene sulla base degli elementi che emergono dalle fonti del II e III secolo ARCARIA, 2000, 177 ss.

⁵²Anche se, come rileva giustamente ancora MAROTTA, 2007b, 56 nt. 15, questo riguarda anche imperatori del III secolo impegnati in un'attività rescrittiva decisamente più intensa, come Gordiano III o Filippo L'Arabo.

⁵³Di una, per certi versi, analoga eclissi si è parlato anche in ordine all'attività giurisprudenziale, nel cui ambito apparentemente si riscontra tra Modestino ed Aurelio Arcadio Carisio la scomparsa di una intera generazione di giuristi. Così MAROTTA, 2007b, 9 ss., il quale ha altresì rilevato che tale fenomeno è suscettibile di ulteriori indagini che potrebbero almeno in parte revocarlo in dubbio. Secondo quanto convincentemente sostenuto da RUGGIERO, 2017, 141 ss., per esempio, l'autore delle *Pauli Sententiae* potrebbe celarsi proprio tra i protagonisti di questa generazione di giuristi, di cui conosciamo ancora poco

1.2. Organizzazione giudiziaria nella penisola italica

È consueta l'affermazione secondo la quale fino alle riforme di Diocleziano la penisola italica tradizionalmente continuò a godere di uno statuto eccezionale rispetto alle altre province dell'impero⁵⁴. Altrettanto di sovente si ripete che proprio l'imperatore dalmata, in netta discontinuità con il passato, fu artefice del processo di assimilazione dell'Italia alle altre province dell'impero⁵⁵. Meno agevole è, invece, stabilire in cosa consistette il supposto cambiamento nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, in quanto le fonti relative al periodo immediatamente precedente alle riforme diocleziane sono di difficile interpretazione.

1.2.1. *Dai iuridici ai correctores*

Per quanto concerne la giurisdizione di primo grado si ritiene che, verosimilmente a partire dal 279, sotto la reggenza di Probo, si sia verificato lo sdoppiamento di una carica che le fonti epigrafiche risalenti al III secolo indicano, per la prima volta, con l'appellativo di *correctores totius Italiae*. Pare che questi funzionari, i quali, peraltro, a dispetto del nome, svolgevano con tutta probabilità una attività di governo solo in determinate aree della penisola⁵⁶, siano stati poi sostituiti da due *correctores Italiae*, di rango senato-

(cfr. *infra* 1.2.3). Pare, altresì, plausibile che in questa epoca possano essere già riscontrabili alcuni segnali di insofferenza nei confronti del *ius controversum* e che dunque si compiano passi decisivi verso quella che sarà la regolamentazione costantiniana delle citazioni dei giuristi in giudizio tramite la *recitatio* (cfr. *infra* 2.3). Così ancora MAROTTA, 2007b, 70 ss.; ID., 2012, 378 ss.; RUGGIERO, 2017, 72 ss. Sul valore normativo dei *iura* nei rescritti di età post-severiana si veda MAROTTA, 2007c, 1643 ss.; VIARENGO, 2007, 2790 ss. Sul punto della "scomparsa" della giurisprudenza nel corso del III secolo si vedano, inoltre, DE BLOIS, 2001, 136 ss.; ID., 2015, 225 ss.; LIEBS, 2006, 137 ss.; ID., 2010a, 78 ss.; SCHUOL, 2008, 633 ss. Sul passaggio dal *ius controversum* al *ius receptum* al tramonto della dinastia severiana si veda LOVATO, 2016, 445 ss.

⁵⁴ Nell'impossibilità di fornire qui un quadro esaustivo della letteratura sul punto, che comunque è pacifico, si rinvia, da ultimo, a PORENA, 2010, 329 s., il quale colloca l'inizio di questo particolare statuto per l'Italia, che non prevedeva la presenza di governatori nominati dal senato o dal Principe, nell'anno 90 a.C.

⁵⁵ Per tutti, GIARDINA, 1993, 51 ss.

⁵⁶ Per esempio la Lucania nel caso di Tetricus. Fonti e bibliografia in PORENA, 2003, 61 e nt. 75.

rio, dalla competenza geografica ben delineata⁵⁷. Invero, questi ultimi furono contemporaneamente attivi, secondo una ripartizione che, come avremo modo di vedere, farà scuola, nelle due regioni poste l'una al di sopra e l'altra al di sotto del Po⁵⁸. Sulle competenze amministrative dei *correctores* non abbiamo notizie molto precise⁵⁹, ma sappiamo che, almeno in principio, si trattò di funzionari speciali impiegati saltuariamente (già a partire dall'età di Caracalla) nella penisola italiana con il compito, del resto rivelato dall'etimologia primigenia del termine, di "*corrigerere*" a livello amministrativo i territori loro sottoposti (*ad corrigendum statum Italiae*)⁶⁰. In compenso, siamo maggiormente informati su quei funzionari ai quali progressivamente, con una frequenza crescente, essi furono affiancati, ossia i *iuridici*⁶¹. È noto che questi, normalmente di ran-

⁵⁷ Lo dimostrano i fasti dei *correctores* attivi prima e dopo la provincializzazione dell'Italia. Cfr. CHASTAGNOL, 1963a, 348 ss. Si veda anche CHRISTOL, 1986, 55 ss.; ID., 1999, 613 ss.; nonché PORENA, 2003, 59, e ID., 2018, 64.

⁵⁸ Così GIARDINA, 1986, 267. Lo si potrebbe dedurre dal fatto che nelle testimonianze epigrafiche a partire dal 279 scompare il titolo *corrector totius Italiae* e inizia a comparire la dicitura *corrector Italiae* (o meglio, significativamente, *utriusque Italiae*, cfr. ILS 1211). Si veda in questo senso anche PORENA, 2006a, 1317 ss., e, in precedenza, DEGRASSI, 1944, 193 ss., part. 195 ss. Da ultimo, ECK, 2018, 140 s. nt. 128, ha posto in dubbio tale ricostruzione, in quanto essa presupporrebbe che "diese *correctores* speziell in der Region nördlich des Po sowie umgekehrt in Campania und Lucania tätig gewesen wären, was so nicht nachweisbar ist, zumal da die Überlieferung zu C. Pius Esvivius Tetricus als *corrector totius Italiae* im Jahr 274 wenig glaubhaft ist".

⁵⁹ Così PORENA, 2013, 330. Si vedano, però, sul punto anche SIMSHÄUSER, 1980, 401 ss.; GUERBER, 1997, 237 ss.; a proposito del loro ruolo istituzionale e sociale cfr. CECCONI, 1998, 149 ss.; AUSBÜTTEL, 1988, 87 ss.; PORENA, 2003, 61 ss.

⁶⁰ L'espressione si riferisce a C. Octavius Suetrius Sabinus, il quale sarebbe stato *electus* nel 215/216 proprio a questo scopo (CIL X 5398 = ILS 1159 da Aquinum e CIL X 5178 da Casinum, ulteriori ragguagli in PORENA, 2003, 61). Sembra, infatti, probabile che i *correctores* svolgessero funzioni di approvvigionamento e di fluidificazione fiscale secondo un bipolarismo nord-sud che caratterizzerà per molto tempo l'amministrazione della penisola italiana. Si veda in questo senso PORENA, 2013, 331 s. Pare, inoltre, che questi funzionari, agli stessi scopi, fossero già stati impiegati in precedenza in altre aree critiche, per esempio in Grecia. Su questo punto si veda GUERBER, 1997, 212.

⁶¹ La cui etimologia è anche in questo caso rivelatrice, come dimostra una recente ricerca. Secondo DE FALCO, 2014, 1 ss, il termine *iuridicus*, infatti, non costituirebbe una denominazione ufficiale della carica, bensì sarebbe un ap-

go pretorio, istituiti da Marco Aurelio nel numero di quattro, furono preposti all'amministrazione della giustizia nella penisola italiana in altrettante aree⁶²; indagini più recenti hanno specificato ulteriormente le loro attribuzioni e la loro capacità di intervento⁶³. In particolare, è stato dimostrato che essi si occuparono di tutte le questioni che esorbitavano dalle competenze dei magistrati municipali⁶⁴, mentre trattavano anche le cause instaurate nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem*⁶⁵. È, inoltre, verosimile che essi

pellativo ripreso dal lessico corrente per indicare il delegato del *princeps imperator* che espletava attività e dava consigli in materia giuridica, pur non essendo né un magistrato, né un funzionario.

⁶²In materia, tra altri, si vedano, JULIAN, 1884, 118 ss.; MOMMSEN, 1887, 1085; CORBIER, 1973, 609 ss.; DE MARTINO, 1975, IV.2, 696 ss.; SIMSHÄUSER, 1973; ID., 1980, 401 ss.; ECK, 1996, 158 ss.; KASER, HACKL, 1996, 243 ss. e 466 ss.; GALLOTTA, 1983, 441 ss.; ZOZ, 1987, 175 ss.; SOLIDORO MARUOTTI, 1993, 177 ss., 180 ss.

⁶³BEGGIO, 2013, 1 ss.

⁶⁴Per BEGGIO, 2013, 33 ss., rientravano nella competenza di tale funzionario tutte le controversie di cui a Roma si occupava il pretore, ossia quelle in materia di tutela, di adozione, di manomissioni di schiavi, di fedecommissi. Come rileva l'autore sulla scorta delle argomentazioni di SPAGNUOLO VIGORITA, 1990, 125 ss. e 159, i *iuridici*, infatti, oltre che della possibilità di porre in essere i cosiddetti atti '*magis imperii quam iurisdictionis*' (cfr. BEGGIO, 2013, 37 s.), erano altresì dotati di *iurisdictionis*, ovvero quell'insieme di funzioni giurisdizionali civili, ordinarie e cognitive, di cui un funzionario veniva investito per mandato del *princeps*; in particolare, al *iuridicus* spettava la *legis actio* e proprio ciò faceva sì che egli potesse essere competente per le materie sopra richiamate. Sulla distinzione tra atti che si fondano sull'*imperium*', atti '*magis imperii quam iurisdictionis*' e, appunto, '*iurisdictionis*' per come era stata elaborata in età severiana si vedano Ulp. *l.s. de off. quaest.*, D. 2.1.3.4; Pap. 1 *quaest.*, D. 1.21.1pr.; Paul. 1 *ad ed.*, D. 50.1.26pr., su cui cfr. ancora SPAGNUOLO VIGORITA, 1990, 115 ss.

⁶⁵La questione, in realtà, è tuttora molto dibattuta. ECK, 1979, 268, per esempio, ha rilevato a ragione che nessuna fonte attribuisce in maniera inequivocabile ai *iuridici* la competenza a decidere nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem*. Per contro, DE MARTINO, 1975, IV.2, 699, poi KASER, HACKL, 1996, 466-468 e, da ultimo, ancora BEGGIO, 2013, 39 ss., hanno osservato che la ragione della istituzione dei *iuridici* risulterebbe incomprensibile se non fosse stata motivata da esigenze deflative e che queste non avrebbero potuto essere soddisfatte se non mediante l'attribuzione della competenza a giudicare nell'ambito del sistema delle *cognitiones extra ordinem*, che tra il II e il III secolo era già prevalente.